

*Estinzione dell'amministrazione di sostegno per decesso della
persona beneficiaria: poteri del GT per le spese funerarie*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 agosto 2013 (Giudice Tutelare,
G. Buffone)

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – MORTE DEL BENEFICIARIO – SPESE
FUNERARIE**

Con la morte del beneficiario, l'amministratore cessa dalle funzioni e resta titolare della facoltà di compiere solo gli atti urgenti, nell'ambito dei quali possono includersi le spese funerarie; se, però, alle suddette spese vuol far fronte uno degli eredi, il G.T. non ha alcun potere autorizzatorio e l'amministratore alcuna facoltà di intervento.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)



OSSERVA

In data 16 agosto 2013 è intervenuta la morte della persona beneficiaria. Se il soggetto vulnerabile in favore del quale viene avviata la procedura per l'applicazione di una misura di protezione muore nel corso di un qualunque grado del processo, questo si estingue per cessazione della materia del contendere¹ (v. Cass. civ., sentenza 10 giugno 2011 n. 12737) e la declaratoria di estinzione, in Appello e in Cassazione, ha effetto retroattivo con il conseguente venire meno della sentenza dei gradi precedenti². La giurisprudenza formatasi in materia di decesso dell'interdicendo testimonia che la morte del soggetto da proteggere determina l'estinzione della procedura per cessata materia del contendere nonché la caducazione immediata di tutti i provvedimenti giurisdizionali che erano stati pronunciati dal giudice della Persona³. In caso di interdizione o inabilitazione, la pronuncia deve essere resa con la forma della sentenza⁴; in caso di amministrazione di sostegno, invece, l'estinzione si pronuncia con decreto. Nell'ipotesi in cui sussistano atti urgenti e improcrastinabili da svolgere, l'amministratore ne ha facoltà comunicandone natura e contenuti al giudice tutelare. Nel caso di specie, l'amministratore chiede di essere autorizzato a sopportare il

¹ Cass. n. 1001/1989; Cass. n. 7831/1986; Cass. n. 5884/1982; Cass. n. 2088/1977; Cass. n. 421/1956; Cass. n. 3215/1954; Cass. n. 3074/1952; Cass. n. 2206/1950; App. Palermo 15 giugno 1949; App. Venezia 2 luglio 1948; Cass. n. 471/1947

² Cass. n. 2088/1977; Cass. n. 984/1966.

³ Cass. civ., sentenza 10 giugno 2011 n. 12737: Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia attestata, mediante produzione del relativo certificato, comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d'interesse.

⁴ Trib. Varese, sez. I civ., sentenza 8 ottobre 2010

costo delle spese funerarie; tuttavia, precisa che il pagamento verrà effettuato dal figlio che, ex lege, è chiamato all'eredità della madre.

Come noto (v. Cass. civ., sez. III, sentenza 21 maggio 1977 n. 2124), le spese funerarie sono “normali e doverose secondo la coscienza sociale ed il costume” (così, anche Cass. civ. n. 373 del 1971, mass n 349948) e rientrano tra i cd. pesi ereditari (Cass. civ., sez. II, sentenza 3 gennaio 2022 n. 28), cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento - gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (Cass. civ., sez. II, sentenza 4 agosto 1977 n. 3489).

Nel caso di specie, pertanto, questo GT non ha alcun potere di autorizzazione poiché l'amministratore – cessato dalle funzioni con la morte del rappresentato – non chiede di provvedervi di sua persona, ma chiede che possa provvedervi il figlio; quanto è nella facoltà del figlio-erede senza necessità di autorizzazione alcuna.

P.Q.M.

Letti ed applicati gli artt. 407 c.c., 713, 720-bis c.p.c.,

NON LUOGO la a provvedere sull'istanza
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni

Milano, lì 21 agosto 2013

IL GIUDICE TUTELARE
Dr. Giuseppe Buffone